



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **Ordinanza N°01/2019**

Il Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo di Venezia;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°161/2009 in data 31/10/2009, con la quale è stato al tempo approvato il "Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Venezia";

**VISTI:** i dispacci n°16403 in data 07/06/2017 e n°27352 in data 13/10/2017, con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha – tra le altre cose – partecipato alle Autorità marittime periferiche uno schema di regolamento tipo per il servizio di pilotaggio svolto nei porti nazionali, richiedendone un ponderato adattamento alle eventuali peculiarità di ciascun compendio di riferimento;

**VISTA:** la nota n°10832 in data 23/08/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stata fornita la prevista "intesa" (giusta art. 14 della Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.) sulla bozza di regolamento locale di pilotaggio del porto di Venezia, predisposto dalla Capitaneria di porto in intestazione sulla scorta delle indicazioni Ministeriali di cui al punto precedente;

**CONSIDERATO:** che nella versione finale della bozza di provvedimento in questione, come appunto condivisa dal competente Ente portuale, non emergono modifiche sostanziali alla regolamentazione già vigente e di cui alla propria Ordinanza sopra richiamata;

**VISTA:** la propria nota n°30814 in data 20/09/2018, con la quale la bozza di provvedimento sopra citato è stato inoltrata al superiore M.I.T. per l'approvazione a mezzo Decreto, giusta disposizioni vigenti in materia;

**VISTO:** il dispaccio n°25958 in data 09/10/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, con il quale – in riscontro alla missiva di cui al punto precedente – è stato partecipato il Decreto di approvazione del nuovo regolamento locale di pilotaggio nel porto di Venezia;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

**VISTI:** gli articoli 17, 66, 88, 95 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 101, e 125 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n°328;

### **ORDINA**

A decorrere dal **01 gennaio 2019** è reso esecutivo e vigente l'allegato "Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Venezia", da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

In pari data sono da considerarsi abrogate sia la propria Ordinanza n°161/2009 in data 31/10/2009, citata in premessa, che tutte le altre disposizioni eventualmente in contrasto con il contenuto dell'allegato regolamento, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale in data 09/10/2018.

Venezia, 01/01/2019

IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero FELLIZZARI





*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

## **Regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Venezia**

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pilotaggio svolto dalla Corporazione dei piloti dell'estuario veneto nel porto di Venezia.

Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta e assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

### **Articolo 1**

*(Corporazione dei piloti)*

Il servizio di pilotaggio è svolto dalla Corporazione dei piloti entro i limiti definiti nei provvedimenti che ne stabiliscono l'obbligatorietà per il porto di Venezia.

La Corporazione ha sede nel porto di Venezia.

L'organico è costituito da 31 piloti (compresi il Capo pilota e i n°2 Sottocapi), salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.

La Corporazione deve nominare un medico competente che, dopo aver valutato e approvato un unico documento di valutazione del rischio ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici

### **Articolo 2**

*(Beni della Corporazione)*

I beni di cui la Corporazione è provvista sono:

- a) i mezzi nautici di cui all'articolo 3;
- b) gli uffici della sede nel porto di Venezia, siti presso la stazione piloti in località Alberoni (ubicata su demanio marittimo, assentita in concessione dall'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale); la Corporazione utilizza altresì specchi acquei di stazionamento dei propri mezzi nautici sia presso la sede di Alberoni che in località San Nicolò di Lido (assentiti in concessione dall'Autorità di sistema portuale del mare adriatico

settentrionale). Un idoneo mezzo (nautico o terrestre) deve essere sempre a disposizione per il collegamento tra gli specchi acquei in uso. La Corporazione, in base alle necessità connesse all'operatività portuale, può avvalersi anche della stazione ausiliaria ubicata nei pressi di San Nicolò ovvero, in alternativa a quest'ultima, di eventuale altra presso il compendio di Porto Marghera;

c) gli arredi delle sedi e le attrezzature tecniche;

d) eventuali autovetture, che devono recare la scritta "PILOTI" o logo identificativo equivalente.

I beni della Corporazione dei piloti devono risultare nel Registro inventario, istituito e redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

### **Articolo 3** *(Mezzi nautici)*

Per lo svolgimento del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre almeno di n°5 (cinque) mezzi nautici di proprietà dei piloti effettivi; essi devono essere di tipo idoneo per lo svolgimento del servizio (imbarco su navi e/o movimentazione piloti in ambito portuale), dotati di capacità propulsive di adeguata potenza e di apparato radar e AIS, ovvero di altri sistemi equivalenti stabiliti dall'Autorità marittima; tutte le unità devono essere dotate di ricetrasmittente in VHF/FM, nonché dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; devono inoltre rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

Qualsiasi modifica sostanziale, anche numerica, da apportare ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.

I mezzi nautici della Corporazione devono stazionare in prossimità delle stazioni piloti di Alberoni e San Nicolò.

Presso ogni stazione sopra citata un mezzo nautico deve essere sempre pronto a muovere e presso la stazione di Alberoni almeno un secondo mezzo nautico deve essere sempre disponibile in modo da poter intervenire quando richiesto da qualsiasi necessità operativa. Gli altri mezzi devono essere tempestivamente approntati, a richiesta dell'Autorità marittima, in relazione alle esigenze di traffico, della sicurezza portuale o comunque di emergenza.

Le formalità di arrivo e partenza devono essere espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori" e, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento esula dall'attività di pilotaggio a cui i mezzi sono asserviti.

Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della Corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo devono essere tenute copie autenticate degli stessi.

Al personale imbarcato si applica l'articolo 172 bis, comma 1 del Codice della Navigazione, con la procedura del ruolino unico.

**Articolo 4**  
(Dotazioni della sede)

La sede operativa di Alberoni deve essere dotata di:

- a) apparato radar e/o AIS;
- b) n°2 (due) apparati ricetrasmittenti in VHF/FM che abbiano una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
- c) collegamento telefonico con almeno n°2 (due) linee esterne;
- d) collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
- e) stazione meteorologica o sistema equivalente;
- f) numero adeguato di radio portatili VHF;
- g) numero adeguato di radio portatili VHF antideflagranti (per imbarco su navi con merci pericolose);
- h) numero adeguato di apparecchi per la telefonia mobile;
- i) gruppo di continuità che garantisca per almeno n°4 (quattro) ore il funzionamento della radio in caso di *blackout* elettrico.

In caso di eventuale attivazione, la stazione ausiliaria di San Nicolò/Porto Marghera deve essere dotata di:

- a) n°1 (uno) apparato ricetrasmittente in VHF/FM che abbia una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
- b) collegamento telefonico con almeno n°1 (una) linea esterna.

**Articolo 5**  
(Polizza assicurativa del pilota)

Copia del contratto di assicurazione relativo a ciascun pilota, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del Codice della Navigazione, deve essere conservata presso la Corporazione. La polizza può anche essere cumulativa.

**Articolo 6**  
(Dotazioni del pilota)

Il pilota che si reca a bordo deve essere sempre dotato almeno di:

- a) ricetrasmittente VHF portatile impostata sul canale di servizio del porto;
- b) apparato di telefonia mobile;
- c) giubbotto salvagente dotato di luci di segnalazione;
- d) scarpe antisdrucciolo;
- e) guanti;
- f) ogni altra strumentazione eventualmente prevista da specifici provvedimenti dell'Autorità marittima, anche per la navigazione notturna e/o in condizioni di scarsa visibilità.

Il pilota deve essere provvisto di un tesserino di riconoscimento, del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" – Ed. 26 aprile 2007.

I piloti devono vestire in maniera uniforme, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi, e, comunque, con decoro.

### **Articolo 7**

*(Imbarco e sbarco del pilota)*

Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare secondo la programmazione approvata dell'Autorità marittima.

Salvi i casi particolari determinati da avverse condizioni meteo marine, per i quali deve essere comunque tempestivamente interessata l'Autorità marittima per le necessarie valutazioni del caso circa l'imbarco/lo sbarco del pilota, è obbligo di quest'ultimo iniziare e concludere la prestazione a bordo delle navi (rispettivamente in caso di entrata e uscita) nel rispetto dei limiti stabiliti per l'obbligatorietà del pilotaggio nei vigenti provvedimenti (raggio di due miglia nautiche dalle testate delle dighe di Lido e Malamocco) nonché imbarcare su navi dirette all'affiancamento di altra unità – per allibito in rada – almeno a mezzo miglio dalla zona di operazioni e sbarcare, solo previo consenso del comando di bordo, dopo l'avvenuto disormeggio.

Ove in presenza di condizioni meteorologiche avverse il pilota sia stato autorizzato dall'Autorità marittima a non imbarcare ovvero a sbarcare in anticipo rispetto alla prevista area di obbligatorietà del servizio, questi dovrà indicare via VHF al Comandante della nave la rotta da seguire.

Ai fini della programmazione ed esecuzione dei movimenti delle navi (ingresso/uscita/movimenti portuali) e in considerazione della particolare conformazione del porto di Venezia è obbligo del pilota:

- a) chiedere tempestive e preventive istruzioni all'Autorità marittima circa la precedenza da accordare quando si determinano, per ritardi nei movimenti programmati o per qualsiasi altro motivo, situazioni che comportano varianti al programma stabilito dalla predetta Autorità;
- b) recarsi a bordo della nave da pilotare in tempo per iniziare la navigazione, secondo gli orari stabiliti dal programma dell'Autorità marittima.

Qualora i mezzi nautici in dotazione della Corporazione siano momentaneamente indisponibili, il pilota per recarsi a bordo delle navi può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto ritenuti idonei dall'Autorità marittima competente e senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale.

## **Articolo 8** (Rapporto di pilotaggio)

Il pilota deve dare immediata notizia all'Autorità marittima e al Capo pilota di qualsiasi ritardo o incidente, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, che si verifichi durante il pilotaggio. Deve altresì redigere un rapporto contenente tutte le notizie idonee a ricostruire l'avvenimento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.

Il rapporto deve essere redatto anche quando:

- a) si siano verificate circostanze che contrastino con le norme contenute nel Regolamento di pilotaggio;
- b) si siano determinate situazioni di possibile minaccia per la *security* marittima.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n°53, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il pilota venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, deve parimenti informare l'Autorità marittima per iscritto e possibilmente in formato elettronico, fornendo almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
- b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
- c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.

Nel caso di cui al comma precedente il pilota non deve iniziare la manovra o, se intrapresa, deve mantenere le navi in condizioni di sicurezza in una zona portuale o *extra* portuale dove non crei pericolo, disagio o intralcio ad altre unità, in attesa delle disposizioni dell'Autorità marittima.

## **Articolo 9** (Esecuzione della prestazione a bordo)

Il pilota, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto competente e alle direttive impartite dal Capo pilota o da chi ne fa le veci.

Il pilota deve sempre portare al seguito ed esibire al comando di bordo il tesserino di riconoscimento di cui al precedente articolo 6, comma 2.

Il pilota, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "*IMO Pilot Card*" e del "*Wheelhouse poster*", previsti dalla Risoluzione IMO A.601(15) e presenti a bordo della nave. Inoltre, il pilota deve verificare – nei modi opportuni – il pescaggio della nave a prua e a poppa prima di iniziare il servizio ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, richiedere espressamente i predetti valori al comandante della nave.

Il pilota deve accertarsi che le indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione siano recepite dal Comandante della nave.

Il pilota deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto, senza il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133, comma 1, lettera "b" del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il pilota è tenuto ad eseguire la prestazione previo assenso dell'Autorità marittima, che può essere concesso anche per il tramite della Sala Operativa.

## **Articolo 10**

*(Organizzazione del servizio)*

La Corporazione deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine i piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore secondo il turno stabilito dal Capo pilota in base alle istruzioni della Capitaneria di porto. Il Capo pilota deve comunicare all'Autorità marittima competente, con cadenza almeno trimestrale, il turno di servizio e, senza ritardo alcuno, provvede alle sostituzioni in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo (tenendo aggiornata la medesima Autorità).

Uno tra il Capo pilota e i due Sottocapi pilota presta servizio continuo nella stazione operativa di Alberoni; nei periodi della giornata in cui vi è minor traffico portuale (tendenzialmente l'arco notturno) detta presenza può essere garantita da un pilota designato dal Capo pilota secondo uno specifico turno (comunicato all'Autorità marittima), purché il Capo pilota stesso e/o uno dei due Sottocapi resti prontamente reperibile tramite utenza telefonica mobile. In casi eccezionali per il servizio in parola i Sottocapi pilota possono anche essere temporaneamente sostituiti, previo parere favorevole del Capo pilota, che ne designa il sostituto secondo il criterio dell'anzianità di servizio, dandone contezza all'Autorità marittima.

In ottemperanza alle istruzioni e alle direttive dell'Autorità marittima il Capo pilota e i due Sottocapi pilota attuano il coordinamento tra il transito di navi nella zona in cui il pilotaggio è obbligatorio e le unità adibite al traffico locale (non soggetto all'obbligo di pilotaggio), anche tramite la ricezione delle comunicazioni effettuate – con qualunque mezzo – da quest'ultime e la trasmissione di informazioni e indicazioni specifiche sulla presenza di navi in movimento o di prescrizioni dell'Autorità marittima. Tale attività di coordinamento, che rientra negli obblighi di servizio pubblico ed è svolta nel preminente interesse della sicurezza della navigazione, è gratuita e i relativi compensi sono ricompresi nelle tariffe dei servizi prestati alla generalità delle navi.

Il Capo pilota e i Sottocapi pilota devono dare preventivo avviso all'Autorità marittima delle proprie assenze, comunicando un recapito di rintracciabilità.

I piloti in servizio devono avvicinarsi avendo cura che non derivino in alcun caso ritardi nel movimento delle navi.



I piloti in turno per i quali dovesse essere prevista la presenza in stazione e non siano a bordo della nave da pilotare non possono allontanarsi dalla sede senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima competente e sono sempre reperibili ai recapiti telefonici comunicati alla stessa Autorità.

Qualora, per causa di forza maggiore, un pilota si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio, deve esserne data immediata comunicazione al Capo pilota, che provvederà per la pronta sostituzione dandone comunicazione all'Autorità marittima.

Ai piloti franchi che, per esigenze di servizio, siano chiamati a prestare la loro opera di rinforzo, è dovuta, oltre alle normali competenze mensili di cui agli articoli 120 e 121 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, una diaria a carico della Corporazione, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi.

In caso di assenza per malattia il pilota deve inviare alla Corporazione il certificato medico.

La Corporazione si dota di idoneo regolamento assembleare che deve essere depositato presso la sede della Capitaneria di porto di Venezia.

### **Articolo 11**

*(Compiti del Capo pilota)*

Oltre a quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento di esecuzione per il Codice della Navigazione, il Capo pilota deve:

- a) riferire all'Autorità marittima competente su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo svolgimento del servizio;
- b) segnalare all'Autorità marittima, cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione, le assenze e le possibili infrazioni disciplinari dei piloti;
- c) consentire, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'assenza del pilota per lo svolgimento dell'attività sindacale;
- d) impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti piloti nel periodo di tirocinio di cui l'articolo 108 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- e) consentire e verificare che i piloti effettivi partecipino ai corsi di formazione necessari al mantenimento della licenza da pilota;
- f) concordare con il medico competente le visite mediche dei piloti e comunicare all'Autorità marittima il nominativo del pilota che si sia rifiutato di sottoporsi a tali visite.

In caso di assenza del Capo pilota, le sue funzioni sono assicurate dal Sottocapo pilota con maggiore anzianità di servizio e, in mancanza di quest'ultimo, da un pilota scelto dal Comandante del porto.

## **Articolo 12**

*(Fatturazione del servizio)*

L'ordine di introito, di cui all'articolo 135 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve essere bollato, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, firmato dal Capo pilota e vistato dall'Autorità marittima.

Gli ordini di introito possono essere prodotti e firmati anche in formato digitale.

Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, anche su formato digitale.

Per le prestazioni di pilotaggio in VHF, in mancanza del buono, lo svolgimento della prestazione è certificato da dichiarazione sottoscritta dal Capo pilota sulla base della registrazione audio o, in mancanza di questa, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e ss. mm./ii..

## **Articolo 13**

*(Contabilità della Corporazione e registri)*

Il Capo pilota, alla fine di ogni anno solare, presenta all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione di cui all'articolo 7, il Rendiconto contabile annuale, approvato dall'Assemblea dei piloti e da lui sottoscritto, secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Copia del Rendiconto, vistata dal Comandante del porto, deve essere trasmessa dall'Autorità marittima al predetto Ministero.

A cura della Corporazione devono essere istituiti, regolarmente tenuti e compilati:

- a) Libro giornale, o Libro di cassa, con distinte colonne per le singole voci componenti le entrate e le uscite;
- b) Registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
- c) Libro inventario dei natanti e degli altri immobili, attrezzi e arredi di cui è provvista la Corporazione;
- d) Registro della turnistica dei piloti, in cui sono indicati anche i periodi di assenza degli stessi;
- e) Registro con i turni dei pilotini;
- f) altri atti, registri o libri previsti dalle disposizioni vigenti (fiscali, lavoristiche, amministrative, sistemi di qualità, ecc.);
- g) un registro contenente cognome, nome, data di nascita e domicilio dei piloti e degli aventi diritto alle quote, che deve essere tenuto nella sede legale della Corporazione a libera consultazione degli aventi diritto e a disposizione dell'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione;
- h) Libro dei verbali delle assemblee.

La documentazione di cui comma 2 può essere prodotta e firmata in formato digitale.

Una tabella contenente cognome, nome e data di nascita e domicilio dei Piloti, dei pensionati, delle vedove e degli orfani deve essere tenuta nella sede della Corporazione ad esclusiva consultazione degli aventi diritto, del Capo Pilota e dell'Autorità Marittima.

#### **Articolo 14**

*(Attività di vigilanza e controllo)*

Il Comandante del porto ove ha sede la Corporazione esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità della Corporazione, nonché il potere disciplinare sui singoli piloti. L'Autorità marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Corporazione per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; inoltre, verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza e che la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del medesimo sia adeguata.

#### **Articolo 15**

*(Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto)*

Ferma restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio secondo le disposizioni in vigore per il porto di Venezia, in casi di necessità e urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può imporre l'impiego del pilota anche a bordo di navi non soggette ordinariamente a tale obbligo.

Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio qualora richiedano il servizio devono avvalersi di un pilota della Corporazione, previa comunicazione all'Autorità marittima competente, che stabilisce l'ordine e la precedenza di ingresso/uscita dal porto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Nessun movimento di navi deve essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

#### **Articolo 16**

*(Potere disciplinare e sanzioni)*

Il potere disciplinare sui piloti è esercitato dal Comandante del porto competente per territorio ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Le infrazioni disciplinari commesse dai piloti sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione.

Venezia, 01/01/2019

IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI



